



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 129 del 9 Dicembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro nella riunione del 9 Dicembre 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 30/11/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 30/11/2025 GINOSA - LEVERANO FOOTBALL

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali;

PREMESSO

- che la società ASD LEVERANO FOOTBALL, con preannuncio di ricorso via PEC del 01.12.25, ritualmente inviato alla società ASD GINOSA, adiva questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto;
- che la ricorrente non ha trasmesso il ricorso nei termini di cui all'art. 67 comma 2 del CGS; tanto premesso,
- visto l'art. 67 comma 2 del C.G.S.

DELIBERA

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto;
- di confermare il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 4-2 in favore della società ASD GINOSA;
- di addebitare la tassa ricorso sul conto della società ASD LEVERANO FOOTBALL.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGENTA (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 novembre 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

artt. 48 comma 2 e 3 C.G.S.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. GARGANO ACCADEMY – A.S.D. MARCONI VICO del 01.11.2025, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. GARGANO ACCADEMY in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 06/11/2025.

Ritenuto in fatto

Con atto dell'11 novembre 2025, preceduto da preavviso del 08.11.2025, la società Gargano Accademy proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Foggia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 06.11.2025, con riferimento alla inibizione fino al 14/12/2025 del Presidente e l'ammenda di € 50,00 a carico della società.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

All'udienza nessuno compariva per la parte reclamante.

Udito il relatore, la Corte si è riunita per la discussione in Camera di Consiglio ed è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

In via preliminare deve rilevarsi che la società reclamante nulla ha dichiarato o prodotto circa il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia.

L'art. 48 c. 2 CGS espressamente prevede che: *“i ricorsi ed i reclami anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'Organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, al successivo comma 3 si legge “il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'Organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.*

Il requisito del versamento del contributo per l'accesso alla giustizia è condizione essenziale anche solo per esaminare gli atti del procedimento.

Pertanto, stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento resta preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società A.S.D. Gargano Academy;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 9 Dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
--

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 09/12/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci